



STATUTO dell'Associazione "Circolo Acli Dr. Alessandro Zucca A.P.S"

Art. 1 – DENOMINAZIONE

- 1.1 E' costituita ai sensi degli artt. 17 e 18 della Costituzione Italiana, degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e delle vigenti disposizioni normative e/o regolamentari, l'Associazione di Promozione Sociale, ente di terzo settore, denominata: **"Circolo Acli Dr. Alessandro Zucca A.P.S"**.
- 1.2 L'Associazione, pur operando in piena autonomia e responsabilità sotto il profilo giuridico e patrimoniale, è promossa dalle ACLI APS, Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani, di seguito anche denominata "Associazione Nazionale" – Associazione di promozione sociale e Rete associativa di Terzo settore di cui condivide pienamente - ed espressamente accetta - il relativo Statuto ed i Regolamenti attuativi/integrativi del medesimo, gli scopi, le finalità ed il relativo processo di governance, necessario per quelle particolari associazioni a carattere nazionale strutturate su vari livelli di organizzazione territoriale, comprensivi dei circoli affiliati, la cui esistenza e peculiarità viene espressamente riconosciuta dalle vigenti disposizioni in materia di enti di Terzo settore.
- 1.3 L'Associazione, pertanto - nel rispetto ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizione statutarie e regolamentari delle ACLI APS è riconosciuta ed aggregata alle ACLI medesime e ricompresa tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali sono state riconosciute dal Ministero dell'Interno con apposito Decreto dell' 8 agosto 1947.
- 1.4 L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati, delle loro famiglie e di terzi (singoli e comunità), ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro, pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 1.5 L'associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
- 1.6 In relazione all'utilizzo del nome, loghi e marchi delle ACLI l'Associazione accetta espressamente ed integralmente l'apposito Regolamento emanato dai competenti Organi della Associazione nazionale impegnandosi al suo pieno ed integrale rispetto.

- 1.7 L'Associazione come regolamentata nel presente Statuto si ispira altresì ai principi desunti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 2 – SEDE

- 2.1. L'Associazione ha sede in Alessandria 15121, Via Abba Cornaglia nr. 6 .
- 2.2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.
- 2.3. E' data facoltà alla Presidenza di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci.
- 2.4. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Art. 3 - FINALITÀ (OGGETTO)

- 3.1 L'Associazione, unitamente alle ACLI aps Rete associativa, di cui condivide espressamente gli scopi e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, fonda sul Messaggio Evangelico e sull'insegnamento della Chiesa la propria azione per la promozione dei lavoratori e opera per una società in cui sia assicurato, secondo democrazia e giustizia, lo sviluppo integrale di ogni persona.
- 3.2 Nella realizzazione dei suoi compiti l'Associazione si impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di formazione, di vita cristiana, di azione sociale sui problemi della realtà locale ed a partecipare alle iniziative indicate come prioritarie dal Consiglio provinciale e dai Consigli regionale e nazionale.
- 3.3 L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; in particolare, opera nel settore dell'assistenza sanitaria e della tutela dei diritti civili; ha finalità sia di beneficenza a favore dei bambini svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
In particolare intende sostenere:
 - le famiglie di bambini con oggettive difficoltà economiche tali da non consentire loro di completare o intraprendere cure mediche/terapiche o controlli post-operatori;
 - progetti finalizzati a interventi a favore di popolazioni disagiate e in stato di bisogno attraverso l'opera svolta da medici volontari che si recano a svolgere attività medica in Missioni, Centri profughi e simili, selezionati dall'Associazione e attraverso la fornitura di apparecchiature e strumenti e materiali sanitari;
 - progetti finalizzati alla donazione di strumentazione medica, materiale didattico/ricreativo e simili al reparto di ortopedia e traumatologia pediatrica del Presidio Ospedaliero Infantile Azienda Sanitaria S.S. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria nel quale operava il Dr. Alessandro Zucca

3.4 L'Associazione, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, e fermo quanto disciplinato nei successivi articoli 4 e 4 bis nel più ampio ambito della Sede Provinciale di cui fa parte, potrà altresì:

1. Stipulare accordi e/o convenzioni in genere;
2. effettuare raccolte pubbliche di fondi;
3. esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi);
4. svolgere in regime convenzionato con Amministrazioni o enti pubblici attività aventi finalità sociali, svolte anche nei confronti di terzi, da esercitarsi in conformità ai fini istituzionali

3.5 In tale ottica l'Associazione rivolge particolare attenzione ai momenti aggregativi e ricreativi dei soci in un'ottica di valorizzazione dei comportamenti attivi dei soci medesimi, anche al fine di determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione degli scopi e delle finalità proprie delle ACLI aps, curando anche l'edizione di stampe periodiche e non.

3.6 L'Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento ed il raggiungimento delle proprie finalità, sia nei confronti dei propri associati che di terzi in genere.

3.7 A tale fine, in particolare, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi se del caso di strutture pubbliche o con queste convenzionate e, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

3.8 In tale ambito l'Associazione privilegia la stipula di accordi e/o convenzioni con altri soggetti appartenenti al sistema ACLI, nell'ottica di una sempre maggiore integrazione di sistema, di miglioramento della efficienza e di valorizzazione delle sinergie esistenti.

Art. 4 – ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

4.1 L'Associazione provinciale persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in virtù del ruolo di sviluppo, promozione e coordinamento delle Strutture delle ACLI aps sul territorio provinciale, e attraverso lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. 117/2017:

a) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - di cui all'art. 5 comma 1, lettera w, del d.lgs. 117/2017;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017 - di cui all'art. 5 comma 1, lettera i, del d.lgs. 117/2017;

- c) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore - di cui all'art. 5 comma 1, lettera m, del d.lgs. 117/2017;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa- di cui all'art. 5 comma 1, lettera d, del d.lgs. 117/ 2017;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281- di cui all'art 5 comma 1, lettera e, del d.lgs. 117/2017;
- f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso- di cui all'art. 5 comma 1, lettera k, del d.lgs. 117/2017;
- g) formazione extra- scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa- di cui all'art. 5 comma 1, lettera l, del d.lgs. 117/2017;
- h) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modifiche- di cui all'art. 5 comma 1, lettera n, del d.lgs. 117/2017;
- i) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106- di cui all'art. 5 comma 1, lettera p, del d.lgs. 117/2017;
- l) accoglienza umanitaria, ed integrazione sociale dei migranti- di cui all'art. 5 comma 1, lettera r, del d.lgs. 117/2017;
- m) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche- di cui all'art. 5 comma 1, lettera t, del d.lgs. 117/2017;
- n) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata- di cui all'art. 5 comma 1, lettera v, del d.lgs. 117/2017.

Art. 4 bis- ATTIVITA' DIVERSE

L'Associazione provinciale può svolgere attività diverse di cui all' art. 6 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. L'individuazione ed attuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza della Presidenza provinciale, salvo quanto espressamente stabilito in materia dal presente Statuto.

Art. 4 ter – VOLONTARI

L'Associazione persegue la propria missione sociale attraverso attività istituzionali il cui impulso ed attuazione è affidato, prevalentemente, all'impegno volontario degli associati e degli iscritti agli enti associati o aderenti. Il Circolo Acli Dr. Alessandro Zucca A.P.S, unitamente alle ACLI di Alessandria aps, accolgono l'impegno volontario anche dei terzi non soci che intendano contribuire, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali.

L'associazione può avvalersi, secondo i termini legali vigenti, dell'apporto lavorativo in forma retribuita di associati e di terzi.

Il volontario che presta la sua preziosa opera sociale presso l'Associazione provinciale ha diritto al rimborso delle spese sostenute per svolgere la sua attività, nelle misure e con le modalità stabilite dall'art. 17 del d.lgs. n. 117/2017. Il volontario non può essere retribuito, né può svolgere prestazioni lavorative retribuite per la Struttura provinciale.

Il volontario che presta la sua opera in modalità non occasionali è iscritto presso il registro dei volontari istituito, a tal scopo, presso l'Associazione provinciale. Il volontario ha diritto a che siano attivate, in suo favore, le forme di assicurazione obbligatoria previste dall'art. 18, d.lgs. n. 117/2017.

Art. 5 – SOCI - DIRITTI E DOVERI

- 5.1. Possono aderire ed iscriversi alla Associazione tutti i lavoratori e cittadini, uomini e donne di ogni nazionalità e le persone giuridiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione delle finalità dell'Associazione nella piena applicazione dello Statuto, che si riconoscano nel Movimento Aclista ed accettino le regole dettate dal presente dallo Statuto delle A.C.L.I. e dai relativi Regolamenti approvati dagli Organi competenti. L'Associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna e la tutela dei diritti inviolabili della persona. Tutti i soci aderiscono liberamente, spontaneamente e senza fini di lucro o ritorno personale; Il numero degli aderenti è illimitato. I soci agiscono per le finalità delle associazione con correttezza morale, onestà, spirito di solidarietà, sia all'interno che all'esterno dell'Associazione.
- 5.2. E' esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità alla vita associativa.
- 5.3. Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
- 5.4. La quota o contributo associativo è di carattere annuale, non è trasmissibile né rivalutabile.

Art. 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

- 6.1 I soci hanno il diritto:
 1. di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché a frequentare i locali e le strutture dell'Associazione medesima;
 2. di eleggere gli Organi sociali e di essere eletti negli stessi se maggiorenni;
 3. di esprimere il proprio voto per l'approvazione del rendiconto economico finanziario e per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti interni, se maggiorenni;
- 6.2. I soci sono tenuti:
 1. all'osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali, dell'eventuale Regolamento interno, nonché dei vigenti Statuto e Regolamenti delle A.C.L.I. a cui l'Associazione è affiliata;
 2. a sostenere gli scopi e le finalità indicate nell'art. 3 che precede nonché a partecipare attivamente alla vita associativa.
 3. al pagamento nei termini della quota o contributo associativo annuale.
- 6.3. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- 6.4. E' espressamente consentito la fruizione e la partecipazione alle attività, alle strutture ed ai servizi dell'Associazione da parte dei soci di altre Associazioni facenti parte o affiliate alle ACLI purché in possesso di regolare tessera ACLI.

- 6.5. Anche ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto, atteso che l'iscrizione alla presente Associazione comporta l'iscrizione alle A.C.L.I., i soci hanno altresì i diritti ed i doveri stabiliti dai vigenti Statuto e Regolamenti delle A.C.L.I..

Art. 7 – AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

- 7.1 La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla Presidenza dell'Associazione secondo le modalità stabilite, indicando le motivazioni dell'adesione e le disponibilità di impegno.
- 7.2. La domanda di ammissione deve inoltre contenere l'impegno del socio ad osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione e ad attenersi al presente Statuto all'eventuale Regolamento Interno nonché allo Statuto ed ai Regolamenti delle ACLI.
- 7.3. Per quanto riguarda le modalità procedurali afferenti l'esame della domanda e l'iscrizione del socio all'Associazione si rinvia, anche ai sensi del successivo art. 16 del presente Statuto, alle specifiche disposizioni dei vigenti Regolamenti delle A.C.L.I..
- 7.4. I minori di anni 18 possono assumere il titolo di socio solo previo consenso scritto dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.

Art. 8 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

- 8.1 La qualifica di socio si perde per mancato versamento della quota o contributo associativa annuale, per espulsione (considerata Misura Disciplinare), per recesso, per scioglimento dell'associazione, nonché per causa di morte.
- 8.2. Ulteriori specifiche Misure Disciplinari nonché la possibilità del socio soggetto a Misura Disciplinare di ricorrere agli appositi Organismi di garanzia, sono previste e regolamentate dal vigente Statuto delle A.C.L.I. qui richiamato ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto.
- 8.3 La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione.
- 8.4. Ferme restando le previsioni dello Statuto delle A.C.L.I., la Misura Disciplinare nei confronti di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta della Presidenza, nei confronti del socio che:
1. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione, alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti ACLI a cui l'Associazione è affiliata;
 2. svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 3. in qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'Associazione.
- 8.5. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.
- 8.6 In caso di recesso o espulsione il socio deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività del recesso o esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Statuto, non sono previsti oneri di carattere economico a carico dell'Associato in caso di recesso.
- 8.7. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- La Presidenza;
- Il Presidente.

Art. 10 – ASSEMBLEA DEI SOCI

- 10.1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, di cui regola l'attività. E' composta da tutti i soci dell'Associazione ed è retta dal principio del voto singolo.
- 10.2 Partecipano all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non siano sottoposti a Misure Disciplinari impeditive dell'esercizio del voto.
- 10.3 In relazione all'attività dell'Assemblea in generale, alle sue attribuzioni, alle modalità di convocazione, ai quorum costitutivi e deliberativi, al suo svolgimento ed alle modalità di esercizio del voto, nonché alla modalità di comunicazione ai soci delle relative deliberazioni, si rinvia espressamente, anche ai sensi del successivo art. 16 del presente Statuto, alle specifiche disposizioni dei vigenti Statuto e Regolamenti delle A.C.L.I..
- 10.4. Viene espressamente convenuto che per le modifiche statutarie le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida se è presente almeno un terzo dei soci.
- 10.5. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. In ogni caso L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
- 10.6. L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati; si stabilisce, inoltre che i Soci potranno esprimere il proprio parere sui temi oggetto della discussione anche con email inviate all'indirizzo di posta dell'Associazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:
 - a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.La riunione si considera comunque effettuata nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.
- 10.7. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e deve essere sottoscritto dal Presidente il quale presiede la riunione. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dell'Assemblea e di trarne copia.

Art 11 – PRESIDENZA

- 11.1. La Presidenza è l'organo esecutivo ed amministrativo ed è composta da un minimo di 3 sino a un massimo di 11 componenti.

- 11.2. L'Assemblea dei soci, su proposta del Presidente, determina il numero di componenti la Presidenza e procede alla loro elezione.
- 11.3. La durata in carica dei componenti dell'organo è stabilita dall'Assemblea all'atto della nomina. In ogni caso il mandato non può superare i quattro anni.
- 11.4. In relazione all'attività della Presidenza in generale, alle modalità di elezione, alle attribuzioni, alle modalità di convocazione, alle ipotesi di decadenza, sostituzione e dimissioni di un suo componente si rinvia espressamente, anche ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto, alle specifiche disposizioni dei vigenti Statuto e Regolamenti delle A.C.L.I..
- Tra le varie attribuzioni, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta alla Presidenza:
1. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 2. redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
 3. redigere e presentare all'Assemblea il rendiconto economico finanziario per ogni anno sociale;
- 11.5. Le riunioni della Presidenza sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le relative delibere si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.
- 11.6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito; è prevista la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione alla carica ricoperta.
- 11.7. I verbali delle sedute della Presidenza devono essere conservati e messi a disposizione dei soci che vogliano prenderne visione.

Art 12 – PRESIDENTE

- 12.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.
- 12.2. Il Presidente, viene eletto dalla Presidenza con il voto favorevole della maggioranza dei componenti con diritto di voto.
- 12.3. La Presidenza può eleggere uno o più Vicepresidenti ed un Responsabile dell'Amministrazione.
- 12.4. In relazione all'attività del Presidente in generale, alle modalità di elezione, alle attribuzioni ed ai relativi doveri, alle ipotesi di decadenza, sostituzione, impedimento e dimissioni del medesimo si rinvia espressamente, anche ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto, alle specifiche disposizioni dei vigenti Statuto e Regolamenti delle A.C.L.I..

Art. 13 - RISORSE ECONOMICHE

- 13.1. L'associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dalla Presidenza e ratificata dall'Assemblea;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- 13.2. L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art 14 – RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

- 14.1. L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
- 14.2. Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dalla Presidenza e deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- 14.3. L'Assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.
- 14.4. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art 15 – SCIoglimento

- 15.1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.
- 15.2. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
- 15.3. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Art. 16 - NORME FINALI

- 16.1 Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia in primo luogo alle disposizioni dei Vigenti Statuto e Regolamenti delle A.C.L.I. da considerare, a tutti gli effetti di legge, quali parti integranti e sostanziali del presente Statuto, del codice civile, nonché alle vigenti specifiche disposizioni normative – anche di carattere regionale - e regolamentari in materia.

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "marcocarlo.soffientini@geopec.it" <marcocarlo.soffientini@geopec.it>
Data mercoledì 28 ottobre 2020 - 11:31

Registrazione nuovo Statuto Associazione Circolo ALI Dr. Alessandro Zucca APS

Ricevuta di accettazione

Il giorno 28/10/2020 alle ore 11:31:50 (+0100) il messaggio
"Registrazione nuovo Statuto Associazione Circolo ALI Dr. Alessandro Zucca APS " proveniente da
"marcocarlo.soffientini@geopec.it"
ed indirizzato a:
dp.Alessandria@pce.agenziaentrate.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec292.20201028113150.24880.319.1.63@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (1 KB)
smime.p7s (7 KB)

Da "Posta Certificata Sogei" <posta-certificata@pcert.sogei.it>
A "marcocarlo.soffientini@geopec.it" <marcocarlo.soffientini@geopec.it>
Data mercoledì 28 ottobre 2020 - 11:32

Registrazione nuovo Statuto Associazione Circolo ALI Dr. Alessandro Zucca APS

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 28/10/2020 alle ore 11:32:06 (+0100) il messaggio
"Registrazione nuovo Statuto Associazione Circolo ALI Dr. Alessandro Zucca APS" proveniente da
"marcocarlo.soffientini@geopec.it"
ed indirizzato a "dp.Alessandria@pce.agenziaentrate.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20201028113150.24880.319.1.63@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (1 KB)
postacert.eml (4270 KB)
smime.p7s (7 KB)

Da "dp.Alessandria@pce.agenziaentrate.it" <dp.Alessandria@pce.agenziaentrate.it>
A "marcocarlo.soffientini@geopec.it" <marcocarlo.soffientini@geopec.it>
Data giovedì 29 ottobre 2020 - 08:22

REGISTRAZIONE NUOVO STATUTO ASSOCIAZIONE CIRCOLO ALI DR ALESSANDRO ZUCCA APS SI COMUNICA IL N DI REGISTRAZIONE DEL NUOVO STATUTO 1696/3/2020 [ENTRATE|AGEDP-AL|REGISTRO UFFICIALE|68455|29-10-2020][164223543|158529827]

Invio di documento protocollato

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: REGISTRAZIONE NUOVO STATUTO ASSOCIAZIONE CIRCOLO ALI DR ALESSANDRO ZUCCA APS SI COMUNICA IL N DI REGISTRAZIONE DEL NUOVO STATUTO 1696/3/2020
Allegati: 10
"Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne e' vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio e' destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali".

Allegato(i)

- AGEDP-AL_68455_2020_1786.pdf (741 KB)
- postacert.eml (4270 KB)
- InfoProtocollo.txt (0 KB)
- dati-cert.xml (1 KB)
- AGEDP-AL_68455_2020_1786_All5.pdf (581 KB)
- AGEDP-AL_68455_2020_1786_All6.pdf (587 KB)
- Segnatura.xml (2 KB)
- AGEDP-AL_68455_2020_1786_All7.pdf (595 KB)
- AGEDP-AL_68455_2020_1786_All8.eml (4285 KB)
- AGEDP-AL_68455_2020_1786_All4.pdf (599 KB)
- Corpo_del_messaggio.html (2 KB)